

Sulla legittimità o meno di un Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (P.T.C.P.) per la presenza di norme penalizzanti per le imprese agricole

T.A.R. Veneto, Sez. II 3 dicembre 2020, n. 1166 - Pasi, pres.; Rinaldi, est. - Confagricoltura Treviso, Federazione Provinciale Coldiretti di Treviso, Confederazione Italiana Agricoltori Associazione Provinciale di Treviso (avv.ti Al. ed An. Munari, Pedoja) c. Provincia di Treviso (avv.ti Sartori, Feltrin) ed a.

Agricoltura e foreste - Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (P.T.C.P.) di Treviso - Norme di disciplina del territorio agricolo e direttive per la tutela ambientale e la rete ecologica penalizzanti per le imprese agricole - Illegittimità del Piano - Esclusione.

(Omissis)

FATTO e DIRITTO

Le associazioni sindacali ricorrenti, rappresentative degli interessi delle imprese agricole operanti nella Marca Trevigiana, hanno impugnato il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (P.T.C.P.) di Treviso, adottato ex art. 23 L.R. n. 11/2004 con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 25/66401/2008 del 30.6.2008 ed approvato con deliberazione della Giunta Regionale n. 1137 del 23.3.2010, pubblicata nel B.U.R. Veneto n. 39 del 11.5.2010, deducendone l'illegittimità per violazione di legge ed eccesso di potere.

Sostengono, in particolare, le organizzazioni sindacali ricorrenti che il Piano conterrebbe norme di disciplina del territorio agricolo e direttive per la tutela ambientale e la rete ecologica penalizzanti per le imprese agricole.

Si è costituita in giudizio la Provincia di Treviso, contrastando analiticamente le avverse pretese sia in rito che nel merito. All'udienza pubblica in epigrafe indicata la causa è stata trattenuta in decisione.

Il ricorso è ricevibile in quanto notificato il 26.07.2010, entro 60 gg dalla scadenza del periodo di pubblicazione (26.5.2010) del P.T.C.P. sul B.U.R. Veneto.

Le censure svolte dalle ricorrenti non meritano, tuttavia, accoglimento per le ragioni di seguito sinteticamente esposte.

I primi due motivi di ricorso, con cui si censurano genericamente e indistintamente per difetto di motivazione interi blocchi di articoli delle NTA del Piano, sono inammissibili perché formulati, in violazione dell'art. 40 c.p.a., in modo del tutto generico.

Il terzo motivo di ricorso - con cui si deduce che il punto di equilibrio tra le esigenze di tutela dell'ambiente e quelle di sviluppo dell'impresa agricola è troppo sbilanciato in favore delle prime e che manca una normativa specifica di tutela e valorizzazione dell'agricoltura specializzata) è parimenti inammissibile perché volto a contestare il merito, ovvero l'opportunità e la convenienza, dell'azione amministrativa.

Tutti i motivi di ricorso (ad eccezione degli ultimi due motivi) sono, inoltre, inammissibili perché volti a contestare disposizioni di piano prive di autonomia e immediata efficacia lesiva.

Il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP) è, infatti, uno strumento di pianificazione che delinea gli obiettivi e gli elementi fondamentali dell'assetto del territorio provinciale (art. 22 LR 11/2004) ed è essenzialmente un piano di direttive rivolto al pianificatore comunale.

Il ricorso ha per oggetto le direttive contenute nelle NTA del Piano, concernenti in particolare le attività primarie e zone agricole e la tutela delle risorse territoriali: trattandosi, appunto, di direttive ovvero di norme rivolte al pianificatore comunale (che devono poi essere recepite dal Comune nel PAT o nel PI), prive di autonomia efficacia lesiva, difetta l'interesse (attuale e concreto) delle ricorrenti alla loro impugnazione immediata.

Tutti i motivi di ricorso (ad eccezione degli ultimi due motivi) sono, comunque, divenuti improcedibili per sopravvenuta carenza d'interesse poiché, come evidenziato dalla Provincia nella propria memoria, le direttive del PTCP sono state, nel corso degli anni, svolte, completate ed integrate dalle norme di piano (PAT, PATI e PI) adottate da quasi tutti i Comuni della Marca Trevigiana, con previsioni rimaste inoppugnate.

Le ricorrenti non hanno, dunque, un interesse concreto e attuale ad ottenere l'annullamento del Piano impugnato in quanto l'eventuale annullamento di detto Piano non sarebbe idoneo a travolgere automaticamente la successiva disciplina di dettaglio dettata dagli atti di pianificazione comunale (PAT, PATI e PI) emanati nel corso degli anni e divenuti inoppugnabili.

Il sesto e penultimo motivo di ricorso è infondato.

I ricorrenti censurano l'art. 39, comma 1 e comma 4, delle NTA in quanto, a loro dire, con tale norma il PTCP avrebbe esteso i casi di necessità di sottoposizione di determinati progetti alla VINCA, oltre quelli previsti dalla normativa regionale.



L'assunto è privo di pregio.

L'art. 39 prevede che i progetti contemplati dalla norma siano "soggetti a valutazione di incidenza (VINCA) ai sensi della normativa statale e regionale in materia"; quest'ultimo inciso ("ai sensi della normativa statale e regionale in materia") è sufficiente per escludere la praticabilità di interpretazioni della norma contrastanti con le fonti sovraordinate.

Non merita condivisione neanche il settimo e ultimo motivo di ricorso è infondato.

Con l'ultimo motivo i ricorrenti censurano gli artt. 39, comma 5, e 40, comma 3, delle NTA che prevedono il divieto di coltivazioni in serra fissa nelle aree nucleo, nelle aree di completamento delle aree nucleo, nei corridoi ecologici stepping zone, nelle fasce tampone (buffer zone) e nelle aree di potenziale completamento della rete ecologica; tale divieto, ad avviso delle ricorrenti, sarebbe, illogico e contraddittorio.

L'assunto non merita condivisione.

Per costante giurisprudenza, le scelte effettuate dalla P.A. nell'esercizio del potere di pianificazione, a contenuto ampiamente discrezionale, costituiscono apprezzamento di merito sottratto al sindacato di legittimità, salvo che non siano inficiate da errori di fatto o da abnorme illogicità.

Il divieto di serre fisse nella rete ecologica previsto dal P.T.C.P. non presenta aspetti di manifesta illogicità.

Tale divieto, introdotto per dare concretezza ed effettività alla tutela delle aree ecologiche previste dagli artt. 39 e 40 delle NTA, si spiega in ragione delle particolari caratteristiche delle serre fisse, costituite da manufatti realizzati con fondazioni in calcestruzzo o altro materiale da costruzione atto alla stabilizzazione della serra che operano una trasformazione definitiva del sedime ai fini urbanistici ed un consumo di suolo.

Il PTCP ha espresso una valutazione negativa per le serre fisse in quanto pregiudicano la permeabilità ecologica del territorio ed il mantenimento o il recupero delle connessioni fra ecosistemi e biotopi.

Il divieto di serre fisse nelle aree costituenti la rete ecologica previsto dal PTCP non può dirsi illegittimo sia perché non manifestamente illogico o contraddittorio con gli obiettivi di Piano, sia perché agli agricoltori è consentita la realizzazione di un'ampia gamma di serre mobili (anche nella versione a tunnel con pareti verticali laterali o meno) secondo la disciplina dettata dall'art. 44 della L.R.V. 11/2004 e dalla DGR n. 172/2010, sia, infine, perché l'art. 41 delle NTA prevede la possibilità per gli strumenti urbanistici comunali, in sede di adeguamento e recepimento del P.T.C.P., di ridefinire le dimensioni dei corridoi ecologici e l'estensione e i perimetri delle fasce tampone e delle stepping zone, in tal modo superando l'assetto provvisorio e la prescrittività delle geometrie del P.T.C.P..

Per tutte le considerazioni, di rito e di merito, sin qui esposte, il ricorso deve essere respinto.

Le spese di lite possono essere compensate in ragione della problematicità delle questioni trattate.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

(Omissis)

